

News

a cura di sldm STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI



IN QUESTO NUMERO

Focus:	2
• Wellbeing aziendale: hai mai valutato il clima all'interno dell'azienda?	
Novità Legislative	3
• Modificata la normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato	
• Il decreto "salva-casa" diventa legge	
• E' entrata in funzione la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche	
Prassi:	5
• Min. Lavoro: protocollo per garantire alle persone disabili un pieno accesso al lavoro	
Sentenze:	5
• Lavoro	
• Condominio	
• Real Estate	
• Fallimentare	
• Bancario	
• Risarcimento danni - Obbligazioni	

FOCUS

WELLBEING AZIENDALE: HAI MAI VALUTATO IL CLIMA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA?

Il Wellbeing aziendale, noto anche come benessere organizzativo, si riferisce all'insieme delle pratiche e delle politiche adottate da un'azienda per migliorare la salute fisica, mentale e sociale dei propri dipendenti.

Questo concetto abbraccia vari aspetti, tra cui l'ambiente di lavoro, la cultura aziendale, le opportunità di sviluppo personale e professionale, il supporto alla conciliazione vita-lavoro.

Il Wellbeing si compone di più elementi:

- **Salute Fisica:** Promozione di stili di vita sani, programmi di fitness, accesso a strutture sportive, iniziative per ridurre lo stress fisico.
- **Benessere Mentale:** Supporto psicologico, programmi di gestione dello stress, iniziative per migliorare la resilienza, politiche anti-mobbing.
- **Benessere Sociale:** Creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, team building, politiche di diversità e inclusione.
- **Sviluppo Personale e Professionale:** Opportunità di formazione e sviluppo, mentoring, piani di carriera.
- **Equilibrio Vita-Lavoro:** Flessibilità oraria, possibilità di smart working, congedi per motivi personali o familiari.

Per valutare il benessere aziendale, è possibile utilizzare diversi metodi e strumenti.

I più comuni sono i seguenti:

- **Sondaggi e questionari:** Strumenti standardizzati che misurano vari aspetti del benessere dei dipendenti, come il livello di soddisfazione lavorativa, il carico di lavoro percepito, il supporto ricevuto dai colleghi e dai superiori, e lo stato di salute mentale e fisica.
- **Interviste e Focus Group:** Discussioni approfondite con gruppi di dipendenti per ottenere feedback dettagliati e identificare aree di miglioramento.
- **Indicatori di performance:** Analisi di dati quali il tasso di assenteismo, il turnover del personale, la produttività e gli infortuni sul lavoro.
- **Valutazioni della Cultura Aziendale:** Esame delle pratiche aziendali, delle politiche interne e della cultura organizzativa per verificare se promuovono un ambiente di lavoro positivo.
- **Audit di Benessere:** Valutazioni formali condotte da consulenti esterni per esaminare le politiche e le pratiche aziendali relative al benessere dei dipendenti.

Una volta raccolti i dati, è importante analizzarli per identificare aree di forza e debolezza.

Le aziende possono quindi sviluppare piani d'azione specifici per migliorare il wellbeing aziendale, che possono includere le seguenti azioni:

- Migliorare le condizioni di lavoro fisico (es. ergonomia, spazi verdi);
- Offrire programmi di formazione e sviluppo continuo;
- Promuovere un equilibrio vita-lavoro più sano con politiche flessibili;
- Implementare programmi di supporto psicologico e consulenza;
- Incentivare la partecipazione a programmi di benessere fisico e mentale.

Il wellbeing aziendale è un processo continuo che richiede attenzione e adattamento costante alle esigenze dei dipendenti e alle dinamiche organizzative che permette di rendere l'azienda più produttiva e più attrattiva verso le nuove risorse.

NOVITÀ LEGISLATIVE

MODIFICATA LA NORMATIVA SUI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Tra le novità presenti, alcune riguardano la materia lavoro, in particolare la disciplina dei contratti a termine sia nel privato sia nel pubblico impiego.

L'articolo 11 del decreto legge ha modificato l'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato. Prima dell'intervento legislativo, il risarcimento del danno nei casi di illegittimità del termine, poteva essere ricompreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il Decreto Legge ha integrato la predetta disciplina attribuendo al giudice chiamato a quantificare l'indennità onnicomprensiva la facoltà di elevare il trattamento risarcitorio oltre il limite massimo di 12 mensilità quando il lavoratore fornisce la dimostrazione di aver subito "un maggior danno".

Nel caso del lavoro pubblico, il Decreto Legge è intervenuto modificando l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, determinando espressamente l'entità del risarcimento da riconoscere al lavoratore in caso di abuso nell'utilizzo del contratto a termine - indennità risarcitoria ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR - avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, e fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.

IL DECRETO "SALVA-CASA" DIVENTA LEGGE

Il Decreto Legge n. 69/2024 c.d. decreto "salva-casa", di cui abbiamo già scritto nel numero 20 della nostra Newsletter è stato convertito con modifiche dalla Legge n. 105 del 24.07.2024, entrata in vigore il 28.07.2024.

La legge di conversione ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto, che troverete qui riassunte.

- Si ampliano le difformità sanabili

Oltre alle difformità sanabili già previste nel decreto "salva-casa" la norma estende la possibilità di sanare anche le difformità connesse alle variazioni essenziali, come gli aumenti di cubatura, purché sussista la doppia conformità semplificata.

Non è invece necessaria la doppia conformità per la sanatoria delle varianti i cui titoli sono stati depositati prima del 30.01.1977 e per le irregolarità non contestate dal Comune in fase di rilascio del certificato di agibilità.

- Allargamento delle tolleranze

Le tolleranze costruttive ed esecutive vengono ampliate anche ai requisiti igienico sanitari.

Alle tolleranze già indicate nel decreto "salva-casa" va ad aggiungersi quella del 6% per le case con metratura al di sotto di 60 metri quadri.

- Standard abitativi: si cambia

Saranno abitabili anche le case con altezza non superiore a 2.40 metri (inferiore quota di 2.70 metri, fissata oggi) e con superfici di 20 metri quadri per i monolocali e 28 metri quadri per i bilocali.

I progetti, però, dovranno garantire la salubrità degli ambienti.

- Recupero dei sottotetti

Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

Ciò, a tre condizioni: siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

- Stato legittimo del condominio o delle singole unità immobiliari

Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 c.c..

Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio, non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

Edilizia libera anche per vetrate panoramiche e strutture per la protezione da eventi atmosferici

Le vetrate panoramiche amovibili e le strutture per protezione dagli agenti atmosferici potranno essere installate anche senza una specifica autorizzazione amministrativa.

E' ENTRATA IN FUNZIONE LA BANCA DATI NAZIONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE BREVE O PER FINALITÀ TURISTICHE (BDSR)

Il 03.09.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso dell'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN).

Ricordiamo che la normativa di riferimento è il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con la Legge del 15 dicembre 2023 n. 191.

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all'art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione, ossia dal 02.11.2024.

Ricordiamo che i soggetti obbligati a richiedere il CIN sono:

- i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Ministero del turismo al seguente indirizzo: <https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-pubblicato-lavviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-per-lassegnazione-del-codice/>

PRASSI

MIN.LAVORO: PROTOCOLLO PER GARANTIRE ALLE PERSONE DISABILI UN PIENO ACCESSO AL LAVORO

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e l'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), con l'obiettivo di garantire alle persone con disabilità il pieno accesso alle opportunità lavorative.

Con il documento pubblicato il 18.09.2024 il Ministero vuole confermare il suo impegno alla costruzione di una società inclusiva, in cui ognuno trovi il suo posto, nella consapevolezza che aprirsi ai diversi talenti delle persone è un modo per arricchire i percorsi.

Attraverso percorsi tecnologici mirati si vuole ottenere il miglioramento della capacità di inserimento lavorativo e di conseguenza, di un percorso di autonomia.



SENTENZE

LAVORO

CASSAZIONE, SEZ. LAV., ORDINANZA 8 LUGLIO 2024, N. 18529

Per impugnare il licenziamento è sufficiente un documento word allegato ad una PEC

Con l'ordinanza citata la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l'invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005".

Secondo la Cassazione l'impugnazione del licenziamento, per legge, può essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore: un file "word", tanto più allegato ad una PEC, rappresenta un mezzo idoneo ad impugnare un licenziamento.

CASSAZIONE ORDINANZA 8 LUGLIO 2024, N. 18547

Profili di ritorsività di un licenziamento irrogato per rifiuto del part-time

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il licenziamento intimato a seguito del rifiuto opposto dal dipendente alla trasformazione del proprio rapporto in part-time può essere considerato ritorsivo, allorquando sia celato da altre ragioni, come il g.m.o. per asserita crisi aziendale, poi rivelatesi insussistenti.

Per la sentenza, infatti, in queste ipotesi, il recesso deve considerarsi mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere i divieti di legge attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore (il rifiuto opposto alla trasformazione del rapporto), che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che un recesso di tal genere deve essere considerato nullo con applicazione della tutela reintegratoria.



CASSAZIONE ORDINANZA 2 LUGLIO 2024, N. 18114

Chi subentra nell'appalto come appaltatore deve motivare la scelta dei lavoratori che decide di mantenere

Secondo la Suprema Corte, il nuovo appaltatore è sempre tenuto a rispettare i vincoli procedurali, imposti dalla contrattazione collettiva, a garanzia della correttezza e trasparenza dell'operazione di subentro, prevedendo criteri verificabili riguardanti l'intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale già impiegato nell'appalto.

In particolare, in presenza di una clausola di tal genere è necessario prevedere criteri (verificabili) riguardanti l'intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale già impiegato nell'appalto, anche tenendo conto delle esigenze dell'azienda subentrante di ridurre o riorganizzare il servizio oggetto di contratto di appalto.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, anche in assenza di un accordo con le OO.SS., è onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall'appaltatore uscente a quello subentrante, mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile.

CONDOMINIO

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. XIII CIVILE, SENTENZA 10 LUGLIO 2024 N. 6979

Anche i condomini proprietari solo di boxes hanno diritto ad accedere alla palestra e sala ricreativa

Il giudizio trae origine dal ricorso presentato da alcuni condomini, proprietari esclusivamente di boxes, i quali hanno agito nei confronti del Condominio per far accertare il loro diritto all'utilizzo delle parti comuni adibite a palestra e sala ricreativa e per sentire condannare il Condominio all'accesso ai locali.

Il Condominio, costituitosi, ha fra tutto sostenuto che l'utilizzo di tali beni comuni fosse esclusivamente riservato ai condomini proprietari di unità abitative.

Il Tribunale di Milano ha rilevato che il regolamento condominiale non poneva alcuna restrizione della proprietà comune e dell'utilizzo della palestra e della sala ricreativa ad alcuni soltanto dei condomini del complesso edilizio condominiale.

Il Tribunale meneghino ha ricordato che in tema di parti comuni di un immobile in condominio, il termine "edificio" va interpretato nel senso che, per esso, si intende l'intero manufatto, dalle fondamenta al tetto, inclusi, quindi, anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse e tutta l'area di terreno sita in profondità - sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato - sulla quale posano le fondamenta dell'immobile.

Nell'area di terreno sulla quale sorge il complesso condominiale rientrano anche i boxes dei condomini - attori che, dunque, fanno parte dello stesso fabbricato.

Inoltre, secondo il Tribunale, manca l'adesione di tutti i partecipanti al condominio ad una modifica dei loro diritti e, in particolare, la accettazione espressa del condominio - attori, atteso che, poiché il diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, una eventuale delibera assembleare che modifichi i diritti dei condòmini sulle parti comuni è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini.

Quindi, secondo il Giudice meneghino, non si è in presenza di un condominio parziale non essendo stato provato dal Condominio che i locali oggetto di causa, per le loro obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, sono destinati oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio; né una rinuncia al diritto su detti beni comuni da parte degli attori.

Quindi, la condotta del Condominio viola il diritto dei condomini-attori ai sensi dell'art. 1102 c.c., avendo gli stessi diritto ad utilizzare le parti comuni del fabbricato, tra cui la palestra e la sala ricreativa.



CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 31 LUGLIO 2024, N. 21483

Il conduttore ha il diritto di avere le chiavi per accedere alle parti comuni del condominio per installare la canna fumaria

Il conduttore di un'unità immobiliare in condominio ha il diritto di installare una canna fumaria per l'esercizio di un'attività commerciale, purché non alteri la destinazione delle parti comuni e non pregiudichi il pari uso da parte degli altri condomini; il condominio non può ostacolare questo diritto rifiutando la consegna delle chiavi per l'accesso alle aree comuni necessarie per l'installazione.

TRIBUNALE IVREA, 30 LUGLIO 2024, N. 917

La richiesta del condomino di prendere visione dei documenti condominiali deve essere evasa celermente e in tempi ragionevoli dell'amministratore

Ciascun condomino ha diritto di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza che l'esercizio di tale diritto sia condizionato a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli, che il Tribunale di Ivrea non ha ritenuto essere tre o quattro mesi.

REAL ESTATE

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 22 LUGLIO 2024, N. 20052

Gli elementi accessori del preliminare di compravendita non esigono la forma scritta ad substantiam

La Suprema Corte ha avuto modo di riaffermare che la clausola del contratto relativa alla caparra confirmatoria non necessita di forma scritta.

Innanzitutto, infatti, la caparra confirmatoria ha natura di elemento accidentale del contratto e non essenziale.

Inoltre, non avendo natura vessatoria, non rientra tra le clausole di cui all'art. 1341 c.c. e non necessita, pertanto, di specifica approvazione.

La forma prescritta per l'atto va dunque osservata solo in ordine agli elementi essenziali dello stesso e non a quelli accessori.

Pertanto, le parti possono anche convenire l'adozione della forma scritta per un determinato atto e, nella loro autonomia negoziale, possono anche successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

CASS. CIV., SEZ. II, ORDINANZA 28 AGOSTO 2024, N. 23233

Immissioni acustiche provenienti da un impianto sportivo? il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale

La Cassazione ha precisato che, in tema di immissioni di rumore, mentre i parametri dettati dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 sono volti a proteggere la salute pubblica, nei rapporti tra privati vige la disciplina dell'art. 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.

In tali casi, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sicché la valutazione ex art. 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 08 LUGLIO 2024, N. 18545

La sostanziale identità del bene oggetto di trasferimento è elemento indispensabile anche in caso di trasferimento ex art. 2932 c.c.

La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurre modifiche - non può avere ad oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell'erigendo edificio.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. UN., 19 AGOSTO 2024, N. 22893

Domanda di usucapione di un bene civico demaniale? La giurisdizione è del giudice ordinario se il convenuto è lo Stato

Quando la domanda di usucapione ha ad oggetto un bene per il quale è controversa l'appartenenza al demanio civico occorre distinguere se destinatario della domanda è lo Stato o il Comune.

Nel caso in cui il destinatario della domanda è lo Stato (per esso l'Agenzia del Demanio), lo Stato non essendo titolare del demanio civico né ente rappresentativo della comunità dei suoi utenti, assume, di fronte all'accertamento richiesto, una posizione estranea, assimilabile a quella dei terzi, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Qualora, invece, il convenuto è il Comune, che oppone, in veste di ente esponentiale della collettività degli utenti, la demanialità civica quale impedimento all'accoglimento della domanda, la questione, essendo insorta nei confronti del titolare del demanio civico, si pone in via principale e deve essere decisa con efficacia di giudicato e la giurisdizione spetta al commissario degli usi civici.

FALLIMENTARE

TRIB. MILANO, 16 MARZO 2024 EST DE SIMONE

Composizione negoziata – Trasferimento d'azienda - procedura

In sede di composizione negoziata, la stipula del contratto di cessione di azienda dovrà avvenire nel rispetto del principio di competitività, garantendo un sistema di pubblicità che permetta di ottenere la soluzione migliore sul mercato compatibilmente alle esigenze legate all'operazione.

TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24 APRILE 2024, PRES. EST. QUARANTA

Liquidazione giudiziale - Trasferimento simulato della sede legale dell'impresa – Operatività della presunzione della coincidenza della sede legale con il COMI - Insussistenza.

Per individuare il Giudice territorialmente competente per l'accesso di una persona giuridica ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si richiama l'art. 27, comma 3, lett. c), CCII - in forza del quale "il centro degli interessi principali del debitore", si presume coincidente con la sede legale dell'impresa.

Non opera quindi nell'ipotesi in cui la persona giuridica abbia trasferito fittiziamente altrove la propria sede legale, non gestendo così il debitore in tale luogo i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

CASS., SEZ. 1, 9 MAGGIO 2024, N. 12754, PRES. FERRO, EST. CROLLA

Revocatoria fallimentare - Comunicazione di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa - Esperibilità dell'azione - Esclusione

L'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, unilateralmente risolve il contratto non costituisce "atto a titolo oneroso" e quindi non è revocabile, in quanto il contraente inadempiente, che poi sia sottoposto al fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone gli effetti in posizione di soggezione.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 31 LUGLIO 2024, N. 21336

La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è presupposto di ammissibilità a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20%, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161) del pagamento.

BANCARIO

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 10 LUGLIO 2024, N. 18903

Alle Sezioni Unite pronunciarsi sul mutuo solutorio stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante

Si segnala la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per la soluzione del seguente contrasto giurisprudenziale: se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 25 LUGLIO 2024, N. 20749

Collegamento negoziale nel leasing finanziario, l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente sui vizi della consegna

I collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all'utilizzatore l'obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.

RISARCIMENTO DANNI **OBBLIGAZIONI**

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 11 LUGLIO 2024, N. 19015

Sentenza di condanna ad una somma di denaro 'oltre interessi', in mancanza di specificazioni sono dovuti solo gli interessi legali

Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga il riferimento alla debenza degli interessi legali resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dal precedente articolo) ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.

TRIBUNALE NAPOLI SEZ. X, 20 MAGGIO 2024, N. 5195

L'assicurazione deve risarcire il soggetto investito non per sua colpa

Accertato che l'incidente si sia verificato a causa di un veicolo non identificato, non essendo emersa alcuna responsabilità del soggetto investito, la società assicurativa, deve risarcire i danni patiti dall'attore, secondo quanto previsto dagli artt. 283, comma 1, lett. a), 286 e 287 del d.lgs. n. 209 del 2005, la mancata identificazione dello scooter non è dipesa da colpa del soggetto investito e danneggiato, il quale, dopo l'urto e la caduta in terra, non era certo nelle condizioni di poter rilevare il numero di targa.



Grazie per l'attenzione

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it